



MUSEO
EGIZIO

P·AR·C
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

ACCORDO QUADRO

tra

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO, con sede in Roma, piazza di Santa Maria Nova 53, Codice Fiscale 14490011005, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Alfonsina Russo (di seguito anche "Parco")

e

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO, con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze 6, 10123 Torino, Codice Fiscale 97656000011, in persona del legale rappresentante pro tempore, Direttore, Dott. Christian Greco (di seguito anche "Museo Egizio di Torino");

il Parco archeologico del Colosseo e la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino sono indicati congiuntamente come le "Parti";

Premesso che

- Il **Parco Archeologico del Colosseo** è un Istituto dotato di autonomia speciale, che ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Mibact adottato con DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 e successive modifiche e dei relativi decreti attuativi, è annoverato quale Ufficio di livello dirigenziale generale dotato di autonomia;
- Il Parco è un'Istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le



MUSEO
EGIZIO

P·AR·©
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto. È dotato di un proprio statuto e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca;

- Il Parco comprende aree quali il Foro Romano, il Palatino, la Domus Aurea e il Colosseo, icona tra le più conosciute al mondo, simbolo di Roma antica, e si configura come un luogo unico e inconfondibile per l'archeologia, la storia, la cultura nazionale e internazionale;
- L'interesse del Parco è rivolto al trasferimento e alla diffusione della conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico, eventi e manifestazioni, in attuazione degli artt. 118 e 119 del d. lgs n. 42/2004;
- Il Parco può avvalersi di collaborazioni e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati nazionali e internazionali, attivi nell'ambito del patrimonio e delle attività culturali;
- Il **Museo Egizio di Torino**, fondato nel 1824, dal 2004 è affidato in gestione (ai sensi del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 27 novembre 2001, n. 491) alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino i cui Soci fondatori sono il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino (recessione avvenuta in data 01/01/2015), la Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. La Fondazione, dotata di un suo statuto, non ha fini di lucro e persegue finalità della valorizzazione, promozione, gestione e adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del Museo, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo e della promozione e valorizzazione delle attività museali.
- Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo del mondo dedicato interamente alla cultura egizia. La sua collezione è composta da circa 40.000 reperti, di cui 3.300 oggetti sono esposti nelle sale museali e 12.000 nelle Gallerie della Cultura Materiale.



MUSEO
EGIZIO

P·AR·@
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

Dopo i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli spazi, conclusi nel 2015, l'area visitabile è di 12.000 mq, con un percorso espositivo articolato su cinque piani.

- Dal 2011 il Museo è riconosciuto come ente di ricerca (DPCM 15 aprile 2011, Individuazione dei soggetti destinati delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n.266), ottenendo benefici dal punto di vista fiscale oltre che il riconoscimento del valore delle attività svolte.
- Il Parco e il Museo Egizio di Torino, con l'attività di collaborazione, potranno promuovere e diffondere il patrimonio culturale materiale e immateriale nelle sue più elevate espressioni nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura;

Pertanto, premesso quanto sopra, tra il Parco archeologico del Colosseo e il Museo Egizio di Torino si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo").

Articolo 2 - Finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a:

- instaurare rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività relative alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- promuovere la realizzazione di eventi istituzionali per la divulgazione e diffusione delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali.



MUSEO
EGIZIO

P·AR·@
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

Articolo 3 - Ricerca, formazione e divulgazione delle conoscenze

Le Parti concordano di collaborare nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi congiunti di ricerca, diffusione e divulgazione delle conoscenze, nei rispettivi ambiti di competenza, a livello nazionale e internazionale.

Le Parti individuano di concerto opportunità di collaborazione per promuovere e sviluppare eventi espositivi, mostre, iniziative e programmi volti a incentivare la conoscenza del proprio patrimonio culturale, relativamente sia ai monumenti del Parco, sia ai reperti conservati presso il Museo Egizio di Torino. Al fine di promuovere la reciproca collaborazione tra gli Istituti, le Parti concordano di individuare modalità di fruizione integrata del patrimonio di competenza, in occasione di eventi e mostre da organizzare nei rispettivi Istituti. Nell'ambito del presente Accordo, le Parti possono proporre la propria partecipazione e collaborazione anche attraverso la redazione di contributi scientifici, saggi, schede dei cataloghi delle mostre.

Nell'ambito di progetti condivisi, le Parti si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture soggetti appartenenti al personale in servizio o esperti di specifici settori. Contenuti e modalità delle attività di ricerca verranno concordati tra le Parti.

Le Parti concorderanno strategie di comunicazione con i reciproci Uffici Stampa per promuovere ogni aspetto della presente collaborazione e dei suoi risultati attraverso pubblicazioni, comunicazioni sui rispettivi siti web e su altri canali di comunicazione, sia sul territorio nazionale che internazionale.

Articolo 4 - Attuazione dell'Accordo

In relazione alle singole iniziative di cui all'art. 3 del presente Accordo e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiscono, con lettere d'intenti, i contenuti delle future comuni iniziative culturali.



MUSEO
EGIZIO

P·AR·©
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

Articolo 5 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

Le Parti consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Articolo 6 - Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.LGS n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e regolamenti di attuazione.

Articolo 7 - Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore i risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Accordo saranno di proprietà comune, ove non diversamente concordato in forma scritta, e potranno essere pubblicati su riviste scientifiche specializzate presentati nell'ambito di sedi qualificate previa intesa tra le Parti.

Articolo 8 - Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione ad esso



MUSEO
EGIZIO

P·AR·@
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D.lgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii.

Articolo 9 - Durata

Il presente Accordo quadro ha la durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato alle stesse condizioni con semplice comunicazione scritta. Proposte di modifica possono essere avanzate da ciascuna delle Parti, anche prima della scadenza indicata. È inoltre facoltà di ciascuna delle Parti recedere dal presente Accordo mediante comunicazione scritta di preavviso da recapitarsi alla controparte almeno 90 giorni prima della data di recesso; in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento delle attività già avviate.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente Accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 11 – Dichiarazione delle Parti e Foro competente

Per tutto quanto non sia esplicitamente contemplato nel presente Accordo Quadro, le Parti



MUSEO
EGIZIO

P·AR·@
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO

fanno espressamente riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di tirocini curriculari.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, *6 dicembre* 2021

Torino, 6 dicembre 2021

Per il Parco archeologico del Colosseo

Per la Fondazione Museo Antichità
Egizie di Torino

Il Direttore Generale

Il Direttore

Dott.ssa Alfonsina Russo

Dott. Christian Greco

